

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



**AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE**

**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

**in merito all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara preordinata alla cessione di quote del capitale sociale della società Adriafer S.r.l. con socio unico, di proprietà dell'Autorità Portuale di Trieste**

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 10, commi 4 e ss., dell'Avviso Esplorativo datato 31 dicembre 2014, si rendono i seguenti chiarimenti in relazione ai quesiti pervenuti alla data ultima del **26 gennaio 2015, ore 12:00**:

**1) Quesito n. 1**

*Quanto all'allegato 2 dell'Avviso Esplorativo, pag. 3, si richiede di chiarire se, nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, occorre barrare anche la scelta tra orizzontale, verticale o misto.*

**Chiarimento n. 1**

Si conferma.

**2) Quesito n. 2**

*Quanto all'allegato 2, pag. 4, sesto elenco puntato («dichiara che, nei tre anni antecedenti alla presentazione dell'Avviso Esplorativo in GURI, non ha stipulato contratti o conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi e abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti degli operatori medesimi »), si richiede di chiarire se il punto riguarda i rapporti contrattuali in essere fra terminalista e APT.*

**Chiarimento n. 2**

In relazione al quesito posto, si precisa che la declaratoria in questione riguarda l'insussistenza di c.d. *pantouflage/revolving doors* ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla l. n. 190 del 6 novembre 2012 (c.d. Legge Anticorruzione), così recitante:

*«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»*

La disposizione riguarda dunque eventuali rapporti lavorativi o professionali che l'operatore economico, ivi compreso il terminalista, abbia eventualmente instaurato con il dipendente pubblico cessato dal servizio ed entro i tre anni dalla cessazione stessa, ove tale dipendente abbia esercitato in costanza di servizio poteri autoritativi o negoziali di cui sia stato destinatario l'operatore medesimo.

La disposizione di legge in questione inibisce l'instaurazione di simili rapporti tra l'ex dipendente pubblico e l'operatore economico, sancendo la nullità dei rapporti stessi e contemplando la sanzione dell'incapacità a contrarre con la PA per i tre anni successivi.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La dichiarazione è volta ad appurare che il concorrente non versi nella situazione prevista dalla norma, ai fini dell'incapacità a contrarre.

**3) Quesito n. 3**

*Quanto all'Allegato 2 dell'Avviso Esplorativo, pag. 11, penultimo paragrafo («dichiara che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso Esplorativo in GURI ...poteri di rappresentanza») si richiede di chiarire se per «anno antecedente» si intendono 365 giorni dalla data oppure l'intero anno 2013?*

**Chiarimento n. 3**

In relazione al quesito proposto, si precisa che per «anno antecedente» deve intendersi propriamente l'anno (non i 365 giorni) decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione dell'Avviso in GURI.

**4) Quesito n. 4**

*Quanto all'Allegato 2 dell'Avviso Esplorativo, pag. 14, ultimo paragrafo, e pag. 15, primo e secondo paragrafo, si richiede di confermare se, essendo in possesso del D.U.R.C, sia necessario barrare anche la prima alternativa («di non aver commesso violazioni gravi... in cui l'impresa partecipante è stabilita»).*

**Chiarimento n. 3**

In relazione al quesito proposto, si chiarisce che trattasi di clausole alternative, ove la seconda si riferisce al rilascio di D.U.R.C. nelle ipotesi di crediti certi, liquidi ed esigibili verso la PA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis, comma 5°, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, come introdotto dalla relativa legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012.

Trieste, 28 gennaio 2015.